

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 agosto 2017, n. 1342

P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.1- “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” – Attuazione Deliberazioni della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 e del 28.07.2017, n. 1254 – Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 di approvazione dell’Avviso pubblico, schema di domanda e relativi allegati – Rettifica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Visti:

- Gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- L'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Premessi:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 *“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020”*;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”* e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;
- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette *“intensità di aiuto”*) per le imprese nelle regioni ammissibili;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- L' Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;

- Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
- la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante *“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”* e, in particolare, l’art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
- la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. *“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”*;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante *“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”* e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20.08.2014;
- il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1;
- il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto: *“Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015n. 443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione”*;
- la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 4.2;
- la DGR n. 477 del 28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 20172019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione 3.8;

Considerato che:

- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, all’interno dell’Asse prioritario III: *“Competitività delle piccole e medie imprese”*, è stata individuata l’Azione 3.8 recante *“Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativo”*, che persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito della PMI e dei professionisti;
- Con deliberazione della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 la Regione Puglia ha espresso l’indirizzo all’approvazione di un avviso pubblico con le caratteristiche riportate in parte motiva della predetta deliberazione, stanziando la somma di € 60.000.000 a copertura ed approvando, altresì, lo schema di accordo di finanziamento (allegato I alla deliberazione) e relativi allegati: Allegato A — *“Valutazione ex ante”*; Allegato B — *“Piano aziendale dello Strumento finanziario”*; Allegato C — *“Descrizione dello strumento finanziario”*; Allegato D - *“Modelli per il controllo dello strumento Fondo Rischi”*;
- Con successiva Deliberazione del 28.07.2017, n. 1254 la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione inserendo nell’accordo di finanziamento, e quindi tra i beneficiari dell’emanando avviso, anche i professionisti in quanto equiparati alle PMI;

Rilevato che:

- Con la Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 è stato adottato l’Avviso per la *“presentazione*

di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie", con i relativi allegati;

- Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 92 del 03.08.2017;

Ulteriormente rilevato che:

- Per mero errore materiale, all'art. 8, comma 9 è stato erroneamente inserito il riferimento all'art. 6, comma 1, lett. d), anziché quello corretto dell'art. 6, comma 1, lett. e);
- Pertanto, è necessario procedere alla correzione di tale errore materiale ed alla ripubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 193/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale,5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Adempimenti contabili ai sensi della d.lgs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

"Si dichiara che la presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

La prenotazione di spesa è stata effettuata con la DGR del 27.06.2017, n. 1028; l'assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante è rinviata all'atto di approvazione degli esiti della procedura ad evidenza pubblica e le liquidazioni agli atti successivi.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rettificare l'Avviso pubblico adottato con la Determinazione Dirigenziale del 31.07.2017, n. 1241 (B.U.R.P. n. 92 del 03.08.2017), e precisamente di sostituire, all'art. 8, comma 9, il riferimento all'art. 6, comma 1, lett. d) con il riferimento corretto all'art. 6, comma 1, lett. e);
- di confermare, quanto al resto, il contenuto e gli allegati all'Avviso di cui alla precedente Determinazione n. 1241/2017;
- di procedere alla ripubblicazione sul portale www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del solo Avviso, unitamente alla presente determinazione di rettifica.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ E RICERCA
DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Gianna Elisa Berlingiero



Regione Puglia



Commissione Europea

Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie.

Articolo 1

(Premesse)

1. Il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
2. Nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Obiettivo specifico 3.6 "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio", è prevista l'azione 3.8 per il finanziamento di programmi di sostegno alla garanzia di credito.
3. Il Comitato di sorveglianza del P.O. ha approvato i criteri di selezione riferiti alle singole linee di intervento in data 11 marzo 2016.
4. Le operazioni garantite dai contributi assegnati per effetto del presente Avviso, alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi costituiscono aiuti che sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis). Alle imprese per le quali ricorrono i presupposti indicati nell'art. 22 del regolamento UE n. 651/2014 e nell'art.62 del r.r. n. 17/2014, si applicano i massimali e le disposizioni ivi indicate.
5. I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.
6. Sono stati considerati gli esiti della VEXA rilasciata in data 12 maggio 2017 (allegato A, in forma sintetica, all'Accordo di finanziamento di cui all DGR n. 1028/2017).

Articolo 2

(Finalità)



- I. Con il presente Avviso la Regione Puglia intende al contempo:
- promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio - lungo periodo.
 - assicurare nel breve - medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
2. La misura è coerente con le finalità di cui al P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Obiettivo specifico 3.6 "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio".
3. Nell'ambito delle attività previste dal Fondo, nel caso in cui la Regione attivi un protocollo con un soggetto che esercita attività di funding, potranno essere previste attività di finanziamento diretto.

Articolo 3
(Disponibilità finanziaria)

1. Al presente bando sono destinati € 60 milioni a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020.
2. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 15 lotti di € 4.000.000 ciascuno. Ognuno dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), b) c) e d) potrà risultare aggiudicatario inizialmente al massimo di n. 1 lotto. Nel caso superino la soglia di 84 punti, il primo classificato risulta affidatario di tre lotti, il secondo di due.
3. Le garanzie non devono superare l'80% dei prestiti concessi alle imprese. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.
4. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al primo lotto aggiudicato devono essere erogati entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento.
5. Ove, all'esito della procedura, sia aggiudicato un numero di lotti inferiore a quelli disponibili si procederà successivamente alla assegnazione dei lotti residui. In particolare, l'assegnazione dei lotti successivi sarà effettuata in ordine cronologico, in favore dei Confidi che ne faranno richiesta e che abbiano maturato i requisiti per la quarta richiesta di svincolo di cui al successivo art.11, comma 1.
6. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi, decorrono ulteriori 12 mesi per l'erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate.
7. Qualora, i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 4 e 6, sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, fatti salvi gli effetti delle garanzie erogate a favore delle PMI.



Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse che sarà effettuata secondo quanto previsto al precedente comma 5. I costi e le commissioni di gestione di cui all'art. 42, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non superano i massimali definiti dagli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla nota EGESIF_15-0021-01 del 26/11/2015 "Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR- Eligible management costs and fees".

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i:
 - a) confidi iscritti, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - c) confidi - iscritti nella sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del T.U.B., ovvero, qualora già istituito, nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B., ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., ovvero nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B., vigente alla data del 4 settembre 2010, e devono risultare in pendenza del procedimento di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B. - che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, abbiano già stipulato contratti di rete - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;
 - d) confidi iscritti alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui al successivo comma 5, lettere a) e b), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 89 (avvalimento) del d.lgs. n. 50/2016 ove compatibile con le norme del presente avviso.
2. Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, il progetto di fusione alla data della domanda di accesso, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti, anche se non ancora depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.



3. Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
- a) accentramento presso la «rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
 - b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie;
 - c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.
4. Ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 ed in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I soggetti richiedenti (e, per la rete, il confidi che richieda l'assegnazione del lotto) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia in misura pari almeno a € 25.000.000;
 - b. abbiano sede legale e/o operativa in Puglia ovvero si impegnino ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
 - c. nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
 - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.
6. I requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 5 devono essere posseduti alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quelli di cui alla lettera c) del comma 5 devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso.
7. I Confidi beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:



- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione;
 - b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. c) del presente articolo 4, comma 5;
 - c) trasmettere al "Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari", una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini di cui al successivo art. 12;
 - d) applicare, nel rilascio delle garanzie:
 - quanto previsto dall'allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso;
 - le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e nel Regolamento della Regione Puglia n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis);
 - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di *gearing*").
- 8.** Nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, lettere a) e b), la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 5

(Destinazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e del Regolamento della Regione Puglia n. 15/2014 riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
 - 1.1 garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottoscritti non superi 1.500.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
 - 1.2 garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-



- import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 1.3 garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.
 3. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
 4. La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.
 5. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso.
 6. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI e i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;



- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
7. Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)



1. Le domande di contributo devono essere redatte in conformità agli Allegati I, I/a, I/b al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
 - a. l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 4, co. 1, lett. a) b) c) e d);
 - b. elenco delle convenzioni vigenti con banche e altri enti finanziari;
 - c. il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 5;
 - d) dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni relative alle garanzie in essere, alle garanzie sul territorio, al patrimonio netto, alle perdite, nonché il prezzo offerto per la garanzia e la relativa percentuale di sconto (allegati I/a);
 - e) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi pubblici ricevuti relativi a bandi chiusi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, della relativa percentuale di performance, delle eventuali quote restituite e la media delle performance indicate per il triennio di riferimento. Nell'elenco vanno indicati anche i dati relativi al 2° e 3° avviso Azione 6.1.6 PO FESR Puglia 2007-2013, con riferimento alla performance alla data del 31.03.2017. Per i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti, e la media della performance viene effettuata come media delle medie di ciascun partecipante (all.I/b);
 - f) il Piano aziendale, da compilarsi secondo lo schema allegato B all'Accordo di finanziamento, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati nel dettaglio i seguenti capitoli:
 - 1. Strategia di investimento;
 - 2. Politica delle garanzie;
 - g) i Modelli per il controllo dello Strumento, da compilarsi secondo lo schema allegato D all'Accordo di finanziamento.
2. La presenza e la completezza del Piano aziendale e dei Modelli di controllo, redatti in totale conformità agli Allegati B e D all'Accordo di finanziamento, costituiscono condizione di ammissibilità; tali allegati dovranno essere debitamente valorizzati dai confidi nelle parti in corsivo, ferme restando le disposizioni già presenti ed inserite dalla Regione, le quali sono da considerarsi obbligatorie.



3. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c), la domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Alla domanda vanno inoltre allegate, a pena di esclusione, le DSAN attestanti il possesso dei requisiti da parte dei singoli confidi – allegati A e B al presente avviso – nonché copia del progetto di fusione, nel caso di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) , del contratto di rete e del programma di rete di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera b).
4. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 5, lettere a) e b), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui al precedente art. 4, comma 5, lettere a) e b);
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata in analogia a quanto previsto dall'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 ;
 - b. originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. Tutti i documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

Articolo 7

(Indirizzo e termine di presentazione della domanda)

1. La modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso è disponibile sul sito: www.sistema.puglia.it.



2. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura attiva sul portale Sistema Puglia, alla pagina "**Contributi Confidi 2017**", (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contributiconfidi2017), attivabile dalla sezione **Bandi in Corso** della pagina principale.

L'avvio della procedura di inoltro delle domande sarà disponibile nella **sezione "Contributi Confidi 2017"** della pagina del bando e sarà attiva a partire dalle ore 14.00 del 30.08.2017 e sino alle ore 14.00 del 18.09.2017.

La partecipazione al bando è subordinata all'Accreditamento di ciascun confidi – proponente, aderente alla rete o alla fusione, avvallante confidi di cui ci si avvale – attraverso la procedura attiva nella **sezione "Accreditamento"**. Se già accreditato ai fini Titolo II attraverso la stessa procedura, il Confidi potrà procedere all'aggiornamento delle informazioni già rese.

La procedura di "accreditamento" sarà disponibile a partire dalle ore 16.00 del 1° agosto 2017.

Oltre tale termine, il sistema non consente più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non è più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente, con firma valida, dal Legale Rappresentante di tutti i soggetti interessati e allegato alla stessa procedura entro i termini previsti.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

3. Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al bando, nella pagina di Contributi Confidi 2017 saranno attivi:
- il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per le richieste di supporto tecnico circa l'utilizzo della procedura telematica;
 - il servizio Richiesta Info gestito dal servizio Formazione Professionale per le richieste di informazioni circa l'Avviso Inoltro, nella stessa pagina – sezione Procedura Telematica – sarà pubblicato il documento il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico.

Articolo 8

(Ammissibilità e valutazione delle domande)



1. L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute sarà demandata ad una Commissione interna, nominata con determina del Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
2. L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso.
3. La Commissione in fase di esame di ammissibilità potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un termine per la loro trasmissione.
4. Terminata la fase di ammissibilità, la Commissione procede con la fase di valutazione delle istanze, volta a verificare che i Confidi che abbiano superato la fase di ammissibilità abbiano presentato un Piano aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile e coerente con la programmazione regionale, presentino i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e superino la soglia minima prevista dal seguente comma 10.
5. La valutazione sarà effettuata anche sulla base dei seguenti criteri:
 1. economico-finanziario;
 2. esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate;
 3. garanzie ulteriori sul territorio;
 4. costo della prestazione.
6. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella:

	Criterio	Elemento valutativo	Valore	Punteggio	Punteggio massimo
1	economico-finanziario (ultimo bilancio approvato)	A. Patrimonio netto + altre passività/ garanzie in essere	A ≥ 20%	30	30
			16% ≤ A < 20%	23	
			12% < A < 16%	17	
			A = 12%	13	
2	esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate	B. Perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi	B ≤ 1,00%	30	30
			1,00% < B ≤ 2,50%	23	
			2,50% < B ≤ 3,00%	17	
			B > 3,00%	13	
3	Garanzie ulteriori sul territorio	C. operazioni di garanzia aggiuntive (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia (art. 8, comma 8)	C aggiuntivo pari a 30.000.000 = 4	da 4 a 20	20



4	costo massimo della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi	D. sconto % sul costo della garanzia pari all'offerta massima agli atti del precedente avviso (0,0513)	$PE = 20 \left[1 - \left(\frac{1}{(sconto\%)^{3,3} \cdot 10^5 + 1} \right) \right]$	20
---	---	--	---	----

7. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4, comma 1, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, patrimonio netto, altre passività, perdite e volume garanzie degli ultimi 5 esercizi, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.
8. È attribuito un punteggio, con un limite massimo di n. 20 punti per offerente, pari a 4 punti per ciascun ulteriore pacchetto di € 30.000.000,00 di operazioni di garanzia (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia, rispetto ai € 25.000.000,00 previsti dal precedente art.4 comma 5 lettera a).
9. Nel caso in cui la performance media indicata ai sensi di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) ultimo cpv sia inferiore al 100%, il punteggio calcolato come da precedente comma 6 è decurtato di un punto per ogni 3 punti percentuali di scostamento dal risultato massimo previsto.
10. Terminata la fase di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei Confidi sulla base dei punteggi ottenuti. Sono ammessi ai benefici di cui al presente Avviso i Confidi che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 60 punti. A parità di punteggio verrà considerato il volume complessivo delle garanzie in essere (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dei contributi)

1. I lotti di cui all'art. 3, comma 2, saranno aggiudicati ai Confidi ammessi tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 8, c. 10.

Articolo 10



(Accordo di finanziamento)

1. I Confidi ammessi ai benefici in base al presente Avviso saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema viene allegato (Allegato II) al presente Avviso, unitamente agli allegati A, B, C e D. Gli allegati B e D, come indicato dal precedente art. 6, vengono prodotti dai confidi, debitamente valorizzati ove richiesto, unitamente alla domanda di cui al presente Avviso. Le attività di cui al presente avviso saranno quindi disciplinate oltre che dallo stesso, dall'accordo di finanziamento e dai suoi allegati sopra menzionati, sia nelle parti obbligatorie già inserite dalla Regione Puglia, sia nelle parti valorizzate da ciascun confidi partecipante.
2. L'Accordo di Finanziamento disciplina i seguenti aspetti:
 - indicazione di un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea presso il quale aprire uno (o più) conto corrente sul quale la Regione procederà all'accredito del contributo concesso;
 - obbligo a gestire il contributo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione di fondi di garanzia-fondi rischi per le finalità previste dal presente Avviso; impegno del Confidi beneficiario a fornire semestralmente i dati relativi al monitoraggio dell'Azione (art. 12) ed a produrre annualmente la relazione di attuazione;
 - impegno a rispettare le disposizioni previste dal presente Avviso, nonché la normativa europea, nazionale e regionale in materia di aiuti e di fondi di garanzia;
 - copertura della garanzia nel limite massimo dell'80% del prestito concesso all'impresa;
 - moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) pari a 4;
 - impegno a garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del contributo assegnato, secondo quanto previsto dal presente Avviso;
 - remunerazione della liquidità trasferita dalla Regione a titolo di contributo per effetto del presente Avviso, che dovrà essere allineata alle condizioni di mercato tempo per tempo rilevabili;
 - utilizzo dei proventi maturati sui fondi rischi finanziati con il presente Avviso;
 - restituzione del contributo.
3. I Confidi selezionati si impegnano all'utilizzo dei contributi di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di offerta e redatto in conformità all'allegato B allo schema di Accordo di finanziamento, nonché alle procedure di controllo di cui all'allegato D allo schema di Accordo di finanziamento.

Articolo 11

(Modalità di erogazione dei contributi)



1. Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario.

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento 1303/2013, secondo le seguenti modalità:

- l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di svincolo intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
 - successive domande di svincolo intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i. per la seconda domanda di svincolo intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
 - ii. per la terza domanda di svincolo intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
2. I contributi erogati ai sensi del presente Avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata, secondo quanto indicato dal precedente art. 4, co. 7, lett. a), e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi, esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
 3. Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.

Articolo 12

(Monitoraggio periodico)

1. I Confidi beneficiari sono tenuti a fornire semestralmente alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari, i seguenti dati relativi ai contributi ricevuti:
 1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 2. Numero delle domande accolte;
 3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 4. Finanziamenti attivati:



- Importi totali;
 - Importi medi;
 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) attivo circolante;
 - c) investimenti in attivi materiali e immateriali.
5. Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia.
6. Caratteristiche delle imprese garantite:
- Province di localizzazione;
 - Settore di attività;
 - Dimensione.
7. escussioni a valere sulle garanzie di cui al punto 3 (numerosità e importo);
8. previsioni di perdita sulle escussioni di cui al punto 6 (numerosità e importo);
9. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie di cui al punto 3;
10. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.

Articolo 13

(Controlli)

1. La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente Avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto.
2. È fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.

Art. 14

(Operazioni straordinarie)

1. Nel caso in cui il confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 4 e 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni



creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1.

2. Nel caso in cui il confidi presso il quale e' istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo rischi è revocato, con le modalità di cui all'art. 15.

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 4 e 6, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui all'art. 15. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o più confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), la revoca del contributo al fondo rischi è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera d).

4. I confidi che hanno ottenuto il contributo comunicano alla regione Puglia le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

Art. 15

(Revoca del contributo)

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente Avviso è revocato dalla Regione Puglia nei seguenti casi:

a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) relativamente ai confidi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;

d) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;

e) scissione del confidi;

f) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, il confidi receda dal contratto di rete, ai sensi dell'art. 14 comma 3;

g) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento di cui all'art. 10.



2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo restituiscono alla Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:

a) un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;

b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera f) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato alla regione Puglia l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'art. 14 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall'art. 14, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Le somme recuperate dalla Regione Puglia a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 3.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e strumenti finanziari

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Avv. M. Morena Ragone

PER INFORMAZIONI

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e Strumenti finanziari

Corso S. Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 0805406948– SITO WEB: www.sistema.puglia.it

Si Allegano all'Avviso:

- I – Domanda di contributo;
- I/a – dichiarazioni relative all'offerta;
- I/b – elenco contributi pubblici;
- A – DSAN soggetti in fusione;
- B – DSAN soggetti in rete;
- C – DSAN soggetti in avalimento;
- II – Accordo di finanziamento.

Si allegano, altresì, all'Accordo di finanziamento:

- A – sintesi VEXA;
- B – piano aziendale;



- C - descrizione dello strumento;
- D - modelli per il controllo dello strumento.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 18 FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. *Gianna Elisa Berlingiero*)

